

Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la promozione di attività formative, culturali, turistiche, di mobilità e di accoglienza del territorio di Fermignano al fine di sviluppare politiche virtuose per l'internazionalizzazione

Tra

l'Università degli Studi di Urbino *Carlo Bo*, C.F. n. 82002850418 e P. IV A n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal Rettore, prof. Giorgio Calcagnini, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.263 del 29/10/2021

Il Comune di Fermignano, C. F. n. 82000250413 e P. IVA n. 00352580419, con sede legale in Via Mazzini, 3, 61033 Fermignano (PU), rappresentato dal Sindaco, dott. Emanuele Feduzi, autorizzato dalla Giunta comunale di Fermignano con delibera n. 117 del 19/10/2021

Art. 1

Oggetto dell'accordo: finalità ed obiettivi

Con il presente Protocollo d'Intesa le parti sottoscrittrici intendono attivare in maniera concordata e sinergica tutte le procedure al fine di incentivare e sviluppare le attività formative, culturali, turistiche, di mobilità e di accoglienza della città di Fermignano al fine di sviluppare politiche virtuose per l'internazionalizzazione.

Art. 2

Modalità di attuazione

Per il conseguimento delle suddette finalità e sinergie, si ritiene opportuno individuare un gruppo operativo, capace di operare un'analisi strategica delle risorse e delle opportunità mediante le quali sviluppare politiche culturali e di internazionalizzazione.

Un gruppo di lavoro operativo, costituito da almeno un rappresentante per Ente, con il compito di svolgere le seguenti attività:

- monitoraggio del sistema culturale fermignanese, con particolare riferimento alla internazionalizzazione, al fine di definire qualitativamente e quantitativamente la potenziale offerta;
- definizione della possibile offerta e delle strategie per sviluppare tale sistema;
- monitoraggio del sistema di mobilità viaria fra i siti di Urbino e Fermignano;
- predisposizione di un programma temporale di attività da realizzare;
- definizione dell'apporto, in termini di risorse umane e finanziarie, da parte dei soggetti promotori del presente Protocollo e di eventuali altri soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 3

Impegni e risorse

Per il perseguimento degli obiettivi del presente protocollo, ogni Ente utilizzerà le proprie risorse umane e finanziarie (uffici, telefoni, eventuale budget stanziato per le attività da realizzare).

Gli Enti firmatari si impegnano a:

- condividere buone prassi;
- supportare l'altro Ente mettendo a disposizione le proprie competenze;
- fornire, quando è possibile, servizi a condizioni agevolate;
- informare l'altro Ente di eventuali opportunità di finanziamento esistenti;
- coinvolgere l'altro Ente in eventuali progetti per il finanziamento di attività di internazionalizzazione;
- studiare congiuntamente forme di collaborazione che permettano il perseguimento degli obiettivi del presente protocollo.

Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 3 stipuleranno di volta in volta appositi Protocolli d'Intesa per definire gli impegni nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti dei soggetti firmatari.

Art. 4

Durata

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti.

Art. 5

Protezione dei dati personali

Con riferimento a eventuali dati personali trattati nell'ambito del presente Protocollo, ciascuna Parte agirà in qualità di "Titolare", obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente.

Art. 6

Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R..

Art. 7

Imposta di bollo

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale: Università degli Studi di Urbino Carlo – Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino - art. 15 D.P.R. 642/72, Autorizzazione n. 9983/2007.

Giorgio Calcagnini, Rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Emanuele Feduzi, Sindaco di Fermignano